



SENTENZA

N.144/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73255** R.G., introdotto con ricorso, depositato in data 1.6.2021 da **(omissis)**, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Napoli, via G. Verdi n. 18 (pec: francescopaoloragozini@avvocatinapoli.legalmail.it; davidevivenzio@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il

	Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania	
	in Napoli, via Medina n. 61 (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);	
	Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di	
	causa;	
	Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con	
	comparsa del 25.10.2023.	
	FATTO	
	Rappresenta l'attuale ricorrente di aver trasmesso, in	
	data 17.12.2019, all'INPS di Napoli domanda di	
	pensione di anzianità e/o anticipata con decorrenza	
	1.9.2020, avendo compiuto 63 anni e vantando	
	un'anzianità contributiva di 43 anni, 11 mesi e 10 giorni.	
	Con nota del 2.9.2020, l'Istituto respingeva la predetta	
	istanza per carenza del requisito anagrafico-	
	contributivo, non riscontrando nell'estratto conto	
	assicurativo il periodo lavorativo svolto in qualità di	
	insegnante, dall'1.10.1978 al 20.12.1991 presso	
	l'Istituto Corsaro, Piccole Missionarie Eucaristiche in	
	Napoli.	
	A fronte del rigetto dell'istanza, il legale della ricorrente	
	trasmetteva all'INPS ampia documentazione per	
	dimostrare lo svolgimento del predetto rapporto	
	subordinato unitamente al versamento della relativa	
	contribuzione.	
	2	

Dopo plurimi tentativi di interlocuzione, non andati a buon fine, la (omissis)domandava all'Istituto, tramite mail del 12.12.2020, chiarimenti in merito alla sua posizione contributiva, al fine di poter essere collocata in quiescenza alla data dell'1.9.2021 per compimento della maggiore anzianità contributiva di 44 anni, 11 mesi, 10 giorni. L'INPS insisteva nel rilevare la sopraindicata scopertura contributiva, considerandola ostativa al riconoscimento del diritto a pensione e, con successiva nota del 3.5.2021, respingeva la richiesta di variazione della posizione assicurativa per il richiamato periodo avanzata dal ricorrente.

Seguiva, in data 1.6.2021, deposito presso questa Sezione del ricorso Giurisdizionale in epigrafe volto ad ottenere, in via d'urgenza, il riconoscimento del diritto a pensione anticipata e/o di anzianità. A tal proposito, evidenziava la sussistenza dei requisiti cautelari del *fumus boni iuris*, in virtù del conseguimento del requisito anagrafico-contributivo previsto dalla legge e del *periculum in mora*, in ragione dello *status* di invalida civile che la rende inidonea al lavoro con esposizione al rischio di licenziamento.

Con memoria del 6.9.2021, si costituiva, ai fini cautelari, l'INPS che, dopo aver preliminarmente eccepito la tardività della notifica del ricorso, concludeva per il

	rigetto dell'istanza cautelare per carenza del requisito del	
	<i>periculum in mora.</i>	
	Con note d'udienza, del 7.1.2022, parte ricorrente	
	insisteva, in via cautelare, per l'inserimento del periodo	
	lavorativo sopraindicato, ritualmente coperto da	
	contribuzione, nella propria posizione assicurativa con	
	conseguente riliquidazione della pensione anticipata	
	<i>medio tempore</i> concessa dall'INPS, previa inclusione dei	
	seguenti periodi assicurativi: dal 10.9.1978 al	
	31.12.1978; dall'1.1.1979 al 31.12.1979; dall'1.1.1980	
	al 31.12.1980; dall'1.1.1981 al 9.9.1981, per	
	l'ammontare di euro 2.658,89 lordi mensili.	
	Con ordinanza n. 3/2022, del 20.1.2022, questo Giudice	
	dichiarava l'inammissibilità dell'istanza cautelare	
	proposta <i>"in quanto finalizzata ad ottenere una misura,</i>	
	<i>con effetti sostanzialmente positivi ed anticipatori e non</i>	
	<i>meramente sospensivi che l'art. 161 c.g.c. non prevede"</i>	
	(p. 7).	
	Con comparsa del 25.10.2023, l'INPS, costituendosi nel	
	giudizio di merito, chiedeva il rigetto della pretesa	
	azionata, con condanna alle spese. Nello specifico,	
	evidenziava l'omesso versamento di contributi	
	dall'1.10.1978 al 9.9.1981, contributi ad oggi non più	
	ricongiungibili né riscattabili in quanto prescritti, non	
	risultando, peraltro, ad essi applicabile la sospensione	
	4	

	della prescrizione stabilita dall'art. 11, comma 5, d.l. n.	
	162/2019. Rimarcava, infine, la correttezza del computo	
	pensionistico effettuato, tenendo conto dei contributi	
	regolarmente versati per il periodo 10.9.1981-	
	18.12.1991.	
	All'udienza del 6.11.2023, l'avv. Francescopaolo	
	Ragozini, per il ricorrente, circoscriveva la pretesa	
	azionata al computo ai fini pensionistici dei seguenti	
	periodi oggetto di ricongiunzione: 13 settimane per	
	l'anno 1978, 52 settimane per il 1979 e 39 settimane per	
	il 1980.	
	L'avv. Tellone si riservava ulteriori valutazioni.	
	Su concorde richiesta delle parti, per le opportune	
	verifiche, il Giudice rinviava la discussione all'udienza	
	del 4.3.2024, h. 10:00.	
	All'odierna udienza, l'avv. Ragozini, per la ricorrente,	
	insisteva come in atti per l'accoglimento del ricorso	
	mentre l'avv. Di Ronza, per l'INPS, ne chiedeva il rigetto,	
	domandando, in subordine, condanna generica	
	dell'Istituto alla riliquidazione del trattamento spettante	
	all'odierna ricorrente.	
	La causa veniva trattenuta per la presente decisione.	
	DIRITTO	
	Il ricorso è fondato e dev'essere pertanto accolto.	

	Condanna, altresì, l'Istituto previdenziale alla	
	corresponsione, a partire dalla ridetta data, dei dovuti	
	arretrati, maggiorati di rivalutazione ed interessi nei	
	limiti del cumulo parziale.	
	Assorbita ogni altra questione.	
	Spese di lite compensate tra le parti.	
	P.Q.M.	
	La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania	
	nella persona del Giudice Unico dott. Gabriele Pepe	
	definitivamente pronunciando:	
	1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore	
	della ricorrente il diritto a percepire, a carico dell'INPS,	
	la pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza	
	1.9.2020, da liquidarsi, altresì, previo computo dei	
	seguenti periodi oggetto di ricongiunzione/riscatto: 13	
	settimane per l'anno 1978, 52 settimane per l'anno 1979	
	ed infine 39 settimane per l'anno 1980;	
	2. Condanna l'INPS alla corresponsione a partire	
	dall'1.9.2020 degli arretrati di spettanza, incrementati di	
	interessi e rivalutazione nei limiti del cumulo parziale.	
	3. Compensa le spese di lite tra le parti.	
	Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.	
	Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio	
	del 4 marzo 2024.	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]